



Comune di  
MOLFETTA

## CORPO POLIZIA LOCALE

UFFICIO

n. 57178 Allegati \_\_\_\_\_

Risp. al n. \_\_\_\_\_ Div. \_\_\_\_\_

del \_\_\_\_\_

li 5 SET. 2014

**Oggetto: Ordinanza contingibile ed urgente antibivacco finalizzata alla tutela delle aree pubbliche da attività e comportamenti degenerativi, lesivi alla Sicurezza e all'igiene urbana, in occasione della Festa Patronale nei giorni 7 - 8 - 9 Settembre 2014.**

### IL SINDACO

Premesso che ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.lgs n. 276/2000 e s.m.i. *“Il comune è l'ente che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo;*

Che nei giorni 7 - 8 - 9 Settembre 2014 la Città di Molfetta è interessata dallo svolgimento della Festa Patronale in onore della Vergine Santissima Madonna dei Martiri;

Che per la realizzazione di tale evento, che richiama numerosi visitatori e fedeli provenienti da paesi limitrofi, il Comitato Feste Patronali, unitamente all'Ufficio Commercio del Comune di Molfetta, predispone la realizzazione del mercato di merci varie lungo il percorso interessato dalla Festa e più specificatamente P.zza Garibaldi, Via Dante, Banchina San Domenico;

Che all'attività commerciale posta in essere dal Comitato Feste e dalla Pubblica Amministrazione prendono parte anche ambulanti, provenienti da tutta Italia e da altri Paesi, i quali vendono la propria merce sugli spazi a loro assegnati e che negli anni precedenti si è verificato disagio in città a causa del loro stazionamento nelle vie centrali durante le ore notturne, al fine di mantenere la propria posizione occupata fino al bivacco sulla pubblica via ponendo in essere comportamenti inurbani e che pregiudicano gravemente l'igiene pubblica e il decoro urbano;

Che l'Amministrazione Comunale, al fine di evitare e contrastare tali comportamenti ha inteso realizzare, nei pressi dell'area interessata dalla Festa Patronale, un "Ostello dell'Accoglienza" con servizi alla persona che ospiti nel corso delle ore notturne i commercianti privi di un alloggio e che fornisca ad essi servizi igienici opportunamente allestiti, predisponendo apposita attività informativa a cura dell'Ufficio stampa del Comune;

Considerato che il D.M. 5 Agosto 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 Agosto 2008, n. 186, prevede che il Sindaco debba intervenire per prevenire e contrastare atti e comportamenti che di per se non configurano ipotesi di reato ma che, comunque, sono tali da compromettere la vivibilità della comunità;

Rilevato che, nel corso degli anni trascorsi, l'attività di bivacco e pernottato è stata posta in essere lungo la dorsale di Corso Umberto, Piazza Garibaldi, Via Dante, Città Vecchia, Via San Domenico, Piazzetta Giovene;

Ritenuto che, al fine di adottare uno strumento efficace ed idoneo, sia sotto il profilo preventivo che di contrasto, per vietare nei predetti siti e nelle loro immediate adiacenze il bivacco ed il pernottamento, cui sono ascrivibili gli effetti e le conseguenze pregiudizievoli all'igiene pubblica e al decoro urbano, che rappresentano il vulnus per la sicurezza urbane e, quindi necessariamente intervenire anche direttamente nei confronti dei responsabili delle attività di cui sopra;

Dato atto che il presente provvedimento, esecutivo dalla data del 07.09.2013, riveste efficacia fino al perdurare degli eventi che hanno dato luogo alla sua emissione e, comunque, non oltre il 09.09.2013;

Dato atto, altresì, che il presente provvedimento è stato preventivamente comunicato al Prefetto ai sensi dell'art. 54 de D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

Visto il D. Lgs n. 267/2000;

Visto il D.M. 5 Agosto 2008;

Vista la Legge n. 689/1981 e s.m.i.

### **ORDINA**

Per le motivazioni illustrate in premessa, con decorrenza dalla data del 07.09.2014, fino al perdurare degli eventi che hanno dato luogo alla sua emissione e, comunque, non oltre il 09.09.2014

1. E' fatto divieto di bivaccare e pernottare nell'area compresa tra Corso Umberto, Piazza Garibaldi, Via Dante, Città Vecchia, Via San Domenico, Piazzetta Giovene;
2. Ferme restando le eventuali conseguenze di tali condotte se rilevanti sotto il profilo penale od amministrativo, la violazione della presente ordinanza comporta, nei confronti dei soggetti responsabili, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 con pagamento in misura ridotta pari a € 50,00;
3. Qualora, a seguito della violazione alla presente ordinanza, sia necessario provvedere a ripristinare il precedente stato dei luoghi o rimuovere opere o occupazioni abusive a mezzo cartoni, materassi, coperte ecc., l'agente accertatore ne fa menzione nel verbale di accertamento imponendo tale obbligo al trasgressore;

### **DISPONE**

**Che la presente ordinanza sia pubblicata sul sito web del Comune di Molfetta Albo Pretorio e trasmessa ai mezzi di informazione.**

**L'inoltro del presente provvedimento al Prefetto di Bari**

Il Comando di Polizia Municipale e tutte le Forze dell'Ordine sono incaricate, dell'esecuzione del presente provvedimento che viene notificato:

- all'ASM Molfetta,
- al locale Comando Stazione Carabinieri,
- alla Tenenza della Guardia di Finanza
- al SER Molfetta SERVIZIO 118,
- all'URP
- al Servizio Igiene Pubblica
- ai Vigili del Fuoco – Distaccamento di Molfetta,

A norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 Agosto 1990, n.241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 Dicembre 1971, n.1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Bari.

A norma dell'art. 8 della stessa legge n.241/90, si rende noto che responsabile del procedimento è il Dott. M. Giuseppe Gadaleta, Responsabile Comandante f.f. del Comando di Polizia Municipale.-

**IL SINDACO**

**Paola Nataficchio**

